

Codice A1604A

D.D. 16 novembre 2018, n. 424

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia del campo-pozzi di località Valle Tanaro, in Comune di Castagnole delle Lanze (AT), costituito da sei captazioni gestite da Acquedotto Valtigione S.p.A. e identificate dai codici univoci AT-P-00278, AT-P-00279, AT-P-00280, AT-P-00281, AT-P-00282 e AT-P-00756.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano Monferrato", d'intesa con il Comune di Castagnole delle Lanze (AT) – nel cui territorio sono situate le captazioni – e con l'Acquedotto Valtigione S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione – con nota in data 21 settembre 2018, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia del campo-pozzi di località *Valle Tanaro*, costituito da sei captazioni in falda superficiale (ospitate all'interno di depositi alluvionali del fondovalle del fiume Tanaro) identificate dai codici univoci *AT-P-00278*, *AT-P-00279*, *AT-P-00280*, *AT-P-00281*, *AT-P-00282* e *AT-P-00756*, ubicate nel medesimo Comune di Castagnole delle Lanze e catastalmente collocate al foglio di mappa n. 5 – mappali n. 365 (*AT-P-00278*) e n. 616 (*AT-P-00279* e *AT-P-00765*), al foglio di mappa n. 1 – mappale n. 804 (*AT-P-00280*), al foglio di mappa n. 4 – mappale n. 538 (*AT-P-00281*) e al foglio di mappa n. 8 – mappale n. 310 (*AT-P-00282*). Le opere di captazione in esame sono a servizio dell'impianto acquedottistico comunale (circa 3.800 abitanti serviti).

Prima di trasmettere la documentazione definitiva, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, ha convocato un Tavolo di valutazione finalizzato alla definizione della proposta sulla nuova area di salvaguardia del campo-pozzo in esame – in data 7 maggio 2018 – riunendo i soggetti interessati al fine di condividere la proposta di perimetrazione e di esprimere il proprio parere di competenza come previsto dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii..

L'area in cui sono localizzati i pozzi si colloca in un settore pianeggiante del fondovalle del fiume Tanaro, in un settore di terrazzo rilevato di pochi metri rispetto ai depositi recenti-attuali relativi alle piene ordinarie del corso d'acqua. L'evento alluvionale del novembre 1994, che ha interessato in modo catastrofico tutta l'asta fluviale del Tanaro, ha coinvolto anche l'area in esame e le captazioni sono state interessate parzialmente dalle acque di esondazione del fiume (non è stato coinvolto il solo pozzo *AT-P-00278*), con battenti idraulici compresi tra pochi decimetri e circa un metro. Le opere di presa risultano ubicate all'interno delle fasce fluviali identificate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.): il pozzo *AT-P-00282* in Fascia A, i pozzi *AT-P-00279*, *AT-P-00280*, *AT-P-00281* e *AT-P-00756* in Fascia B mentre il pozzo *AT-P-00278* in Fascia C.

L'area in cui sono localizzate le captazioni non rientra nelle aree tutelate dagli articoli 27 e 29 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e ss.mm.ii. mentre risulta in parte inserita in area soggetta alle prescrizioni del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 – legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27" e ss.mm.ii..

Non si dispone dello schema di completamento e della stratigrafia originale di cinque dei sei pozzi in esame, tuttavia, secondo quanto comunicato dal gestore, si tratta di captazioni con più o meno le medesime caratteristiche costruttive:

- pozzo *AT-P-00278*, profondità presunta di circa 20 metri e una portata di esercizio di 1 l/s;
- pozzo *AT-P-00279*, profondità presunta di circa 13 metri e una portata di esercizio di 1 l/s;
- pozzo *AT-P-00280*, profondità presunta di circa 20 metri e una portata di esercizio di 2 l/s;
- pozzo *AT-P-00281*, profondità presunta di circa 18 metri e una portata di esercizio di 3,4 l/s;
- pozzo *AT-P-00282*, profondità presunta di circa 19 metri e una portata di esercizio di 4 l/s.

Del pozzo AT-P-00756 invece, realizzato nel 2002, è presente la stratigrafia originale con lo schema di completamento; ciò nonostante, il 16 settembre 2016, è stata eseguita una videoispezione per determinarne le caratteristiche costruttive, nel corso della quale si è misurata una profondità di 20,80 metri e si è individuato un solo tratto filtrato, compreso tra -4,10 e -8,70 metri. Il pozzo ha una portata di esercizio pari a 2 l/s.

Si tratta pertanto di opere di captazione conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Le opere di captazione si pongono, come quadro generale, all'interno di un'ampia area a vocazione sostanzialmente agricola in un settore di fondovalle; tuttavia la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche e di alcune linee viarie secondarie all'interno delle zone di rispetto ristrette ed allargate sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

Le proposte di definizione – individuate con il metodo cronologico e calcolate per tutti e sei i pozzi utilizzando il codice WHPA (modulo GPTRAC) – sono state determinate considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile da ciascun pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore – pari a 1,00 l/s per i pozzi AT-P-00278 e AT-P-00279, a 2,00 l/s per i pozzi AT-P-00280 e AT-P-00756, a 3,40 l/s per il pozzo AT-P-00281 e a 4,00 l/s per il pozzo AT-P-00282 – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

- zona di tutela assoluta pozzo AT-P-00278, di forma rettangolare e dimensioni 38 x 19 metri;
- zona di tutela assoluta pozzi AT-P-00279 e AT-P-00756, unica per entrambe le captazioni data la vicinanza reciproca delle stesse, di forma rettangolare e dimensioni 43 x 18 metri;
- zona di tutela assoluta pozzo AT-P-00280, di forma quadrata e dimensioni 20 x 20 metri;
- zona di tutela assoluta pozzo AT-P-00281, di forma trapezoidale e dimensioni 30 x 20 metri;
- zona di tutela assoluta pozzo AT-P-00282, di forma trapezoidale e dimensioni 23 x 20 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni per ciascuna captazione;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni per ciascuna captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola Unica – Regione Piemonte – Provincia di Asti – Comune di Castagnole delle Lanze – N. 6 Pozzi ad uso idropotabile (ATP00278, ATP00279, ATP00280, ATP00281, ATP00282, ATP00756) – Località Valle Tanaro – (Acque Destinate al Consumo Umano) – Proposta di delimitazione aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R – Base Topografica: Carta Catastale Comune di Castagnole delle Lanze Fig. 1, 3, 4, 5, 8, 9 – Rappresentazione: Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'individuazione dei centri di rischio ha riguardato un'area piuttosto ampia, considerato che la distribuzione spaziale dei sei pozzi dell'acquedotto si colloca all'interno di un'ampia area a bosco e agricola, in un settore di fondovalle in cui sono presenti in prevalenza fondi agricoli, oltre ad alcune linee viarie secondarie. Nelle aree di salvaguardia individuate non sono pertanto presenti centri di pericolo da mettere in sicurezza.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Castagnole delle Lanze (AT) che, con nota del Sindaco in data 30 luglio 2018, ha preso atto delle

perimetrazioni presentate e dei vincoli che verranno applicati sul territorio comunale in conseguenza dell'approvazione di tali delimitazioni delle aree di salvaguardia.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 8 marzo 2018, ha condiviso l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio ubicati nell'ambito delle aree di salvaguardia effettuata dal Proponente, considerando adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. le perimetrazioni presentate.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia formulato le seguenti osservazioni:

- effettuare, se possibile, la videoispezione anche dei pozzi *AT-P-00278*, *AT-P-00279*, *AT-P-00280*, *AT-P-00281* e *AT-P-00282* al fine di individuarne le caratteristiche costruttive, a conferma di quanto attestato dal gestore, Acquedotto Valtigione S.p.A.;
- valutare la possibilità di progettare e realizzare un monitoraggio dinamico delle acque che affluiscono alle captazioni, tramite pozzi esistenti, ancorché detto monitoraggio – protezione dinamica – non sia obbligatorio nella fattispecie in esame secondo quanto definito dall'articolo 7 del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

L'Azienda Sanitaria Locale di Asti – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 22 marzo 2018, ha espresso parere favorevole in merito alle definizioni di aree di salvaguardia proposte evidenziando, tuttavia, quanto segue:

- l'acqua erogata dovrà rispettare i parametri previsti dal d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. e dal d.lgs. 28/2016 e ss.mm.ii.;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;
- è necessaria la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque potabili destinate al consumo umano secondo il modello del *Water Safety Plan*.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia identificate; tale Proposta, sulla base dei referti delle analisi pedologiche, contiene la classificazione dei terreni ricadenti nelle zone di rispetto ristrette ed allargate che sono caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee bassa e da una vulnerabilità dell'acquifero medio-alta, attribuibili, quindi, alla Classe 2. Le fonti di captazione si trovano, quindi, in presenza di condizioni di elevata suscettibilità di contaminazione delle risorse idriche per cui occorre, nelle aree di rispetto, limitare gli interventi agronomici ammessi.

La classificazione costituisce il riferimento tecnico nell'ambito delle aree di salvaguardia per l'impiego dei fertilizzanti che, nei terreni appartenenti alla Classe 2, dovranno essere somministrati tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto e dei prodotti fitosanitari.

Con la determinazione n. 10952 del 20 dicembre 2005 la Provincia di Asti ha rilasciato al Comune di Castagnole delle Lanze la concessione preferenziale per la derivazione di 11,40 l/s massimi e 125.000 metri cubi/anno medi di acqua sotterranea per uso potabile da cinque pozzi ubicati nel medesimo comune e contraddistinti dai codici univoci *AT-P-00278*, *AT-P-00279*, *AT-P-00280*, *AT-P-00281* e *AT-P-00282*. Attualmente la concessione è ancora intestata al Comune di Castagnole delle Lanze; per le medesime utenze dovrà subentrare di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., l'Acquedotto Valtigione S.p.A., gestore delle captazioni.

La Società Tecnoedil S.p.A., con domanda in data 27 giugno 2002, ha presentato alla Provincia di Asti istanza di concessione preferenziale per un pozzo ad uso potabile in Comune di Castagnole delle Lanze contraddistinto dal codice univoco *AT-P-00756* per una portata massima di 2,00 l/s e un volume annuo medio pari a 40.000 metri cubi. Con la determinazione n. 3009 del 12 aprile 2007 la Provincia di Asti ha volturato l'istanza a favore dell'Acquedotto Valtiglione S.p.A., gestore attuale della captazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41, in data 11 ottobre 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il campo-pozzi di località *Valle Tanaro*, in Comune di Castagnole delle Lanze (AT), costituito da sei captazioni gestite da Acquedotto Valtiglione S.p.A. e identificate dai codici univoci *AT-P-00278*, *AT-P-00279*, *AT-P-00280*, *AT-P-00281*, *AT-P-00282* e *AT-P-00756*, è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2009 dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "*Astigiano Monferrato*";

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei sei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa; si raccomanda, inoltre, la videoispezione anche dei pozzi *AT-P-00278*, *AT-P-00279*, *AT-P-00280*, *AT-P-00281* e *AT-P-00282* al fine di individuarne le caratteristiche costruttive;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia individuate procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; dovrà inoltre essere assicurata la costante manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

- si provveda alla verifica degli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si raccomanda di progettare e realizzare un monitoraggio dinamico delle acque che affluiscono alle captazioni, tramite più punti, sia di tipo periodico che continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica dei pozzi dalla rete di distribuzione in caso di alterazione di alcuni parametri spia e di predisporre, altresì, un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan* ricollegabile alla programmazione dei controlli analitici da effettuarsi in corrispondenza dei pozzi stessi;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle aree di salvaguardia stesse e che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia individuate, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla provincia di Asti da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Asti del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia individuate potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 10952 del 20 dicembre 2005, con la quale la Provincia di Asti ha concesso al Comune di Castagnole delle Lanze l'esercizio provvisorio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i cinque pozzi ubicati nel medesimo comune e contraddistinti dai codici univoci *AT-P-00278*, *AT-P-00279*, *AT-P-00280*, *AT-P-00281* e *AT-P-00282* (portata massima complessiva pari a 11,40 l/s, volume medio annuo estraibile complessivo pari a 125.000 metri cubi);

dato atto che per le medesime utenze dovrà subentrare di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., l'Acquedotto Valtiglione S.p.A., gestore delle captazioni, attualmente ancora intestate al Comune di Castagnole delle Lanze (AT);

vista la domanda, in data 27 giugno 2002, con la quale la Società Tecnoedil S.p.A. ha presentato alla Provincia di Asti istanza di concessione preferenziale per un pozzo ad uso potabile in Comune di Castagnole delle Lanze contraddistinto dal codice univoco *AT-P-00756* per una portata massima di 2,00 l/s e un volume annuo medio pari a 40.000 metri cubi;

vista la determinazione n. 3009 del 12 aprile 2007, con la quale la Provincia di Asti ha volturato l'istanza di cui sopra a favore dell'Acquedotto Valtiglione S.p.A., gestore attuale della captazione;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, in data 8 marzo 2018;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Asti – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 22 marzo 2018 – prot. n. 15762;

vista la nota del Sindaco di Castagnole delle Lanze (AT), in data 30 luglio 2018, di presa d’atto delle proposte di definizione presentate e dei vincoli che verranno applicati sul territorio comunale in conseguenza dell’approvazione di tali delimitazioni delle aree di salvaguardia;

vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “*Astigiano Monferrato*”, in data 21 settembre 2018 – prot. n. 1578, di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia del campo-pozzi di località *Valle Tanaro*, in Comune di Castagnole delle Lanze (AT), costituito da sei captazioni gestite da Acquedotto Valtiglione S.p.A. e identificate dai codici univoci *AT-P-00278, AT-P-00279, AT-P-00280, AT-P-00281, AT-P-00282* e *AT-P-00756*, è definita come risulta nell’elaborato “*Tavola Unica – Regione Piemonte – Provincia di Asti – Comune di Castagnole delle Lanze – N. 6 Pozzi ad uso idropotabile (ATP00278, ATP00279, ATP00280, ATP00281, ATP00282, ATP00756) – Località Valle Tanaro – (Acque Destinate al Consumo Umano) – Proposta di delimitazione aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R – Base Topografica: Carta Catastale Comune di Castagnole delle Lanze Fg. 1, 3, 4, 5, 8, 9 – Rappresentazione: Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all’originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – corrispondente alla portata massima di concessione prelevabile da ciascun pozzo.
- c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.
- Nelle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l’accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. In tali zone è obbligatorio, per le colture erbacee annuali, mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover-crop.
- Nelle zone di rispetto allargate l’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Asti ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R/2006.
- Per quanto concerne la gestione agronomica delle aree di salvaguardia, in presenza di particelle catastali che ricadono in Classe 2, i fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristrette ed allargate, dovranno essere somministrati in maniera accurata in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e bilanciando le prevedibili asportazioni delle colture in atto, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. La concimazione fosfatica e potassica sarà sospesa quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati

dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, devono contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e ss.mm.ii. relativo al metodo di produzione biologica.

Sono, altresì, ammessi i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata con l'ulteriore prescrizione, per i pascoli, di effettuare un solo trattamento annuo in post emergenza, per le colture arboree, di effettuare un solo intervento di diserbo annuo nei sottofilari per contrastare le infestanti utilizzando principi attivi a bassa persistenza mentre in relazione alle colture erbacee a ciclo annuale sono vietati tutti gli interventi i pre emergenza.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate negli spazi di "verde privato" è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione; analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- d) Il gestore del campo-pozzi di località *Valle Tanaro*, in Comune di Castagnole delle Lanze (AT) – Acquedotto Valtigione S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta dei sei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa; si raccomanda, inoltre, la videoispezione anche dei pozzi *AT-P-00278*, *AT-P-00279*, *AT-P-00280*, *AT-P-00281* e *AT-P-00282* al fine di individuarne le caratteristiche costruttive;
 - si raccomanda di progettare e realizzare un monitoraggio dinamico delle acque che affluiscono alle captazioni, tramite più punti, sia di tipo periodico che continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica dei pozzi dalla rete di distribuzione in caso di alterazione di alcuni parametri spia da definirsi di concerto con ARPA Piemonte; tale sistema di monitoraggio – protezione dinamica – deve essere in grado di verificarne periodicamente i fondamentali parametri qualitativi e di consentire, con sufficiente tempo di sicurezza, la segnalazione di eventuali loro variazioni significative, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano;
 - si raccomanda, altresì, di predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan* ricollegabile alla programmazione dei controlli analitici da effettuarsi in corrispondenza dei pozzi stessi.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Asti per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – Acquedotto Valtiglione S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Asti per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Castagnole delle Lanze (AT), affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia individuate procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree e assicurare la costante manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
 - verificare gli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig
Fabio Robotti